

Indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni, di competenza del Sindaco.

INDICE

- 1) PRINCIPI GENERALI
- 2) PUBBLICITÀ NOMINE
- 3) REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI
- 4) INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI
- 5) ACCETTAZIONE NOMINA E/O DESIGNAZIONE
- 6) OBBLIGHI DEI NOMINATI E/O DESIGNATI
- 7) REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE E DIMISSIONI
- 8) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Le linee di indirizzo stabilite con il presente provvedimento disciplinano le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti e ai criteri di scelta nonché alle modalità di adeguata pubblicità.

Le nomine e le designazioni sono effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico, fatta salva l'applicazione della disciplina sulla proroga degli organi prevista dalla legge.

I rappresentanti del Comune saranno individuati tra i cittadini che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che oltre a comprovate doti di preparazione ed esperienza diano garanzia di obiettività, competenze professionali e moralità pubblica.

Nelle nomine e nelle designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, società e istituzioni devono essere osservati, di norma, i principi della non cumulabilità degli incarichi in enti, Aziende, società e istituzioni, della promozione del ricambio generazionale e della garanzia di pari opportunità di genere.

Il principio della non cumulabilità non trova applicazione nei casi di nomina e designazione, di competenza del Sindaco, in enti, aziende, società ed istituzioni, , per le quali, ai sensi dell'art. 12, 4^a comma, della legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2010, l'espletamento della funzione di amministratore è a titolo onorifico cioè può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla vigente normativa e, qualora siano previsti gettoni di presenza, l'importo degli stessi non può essere superiore ad € 30,00 (diconsi 30/00) a seduta giornaliera.

Gli Amministratori, ove ciò non comporti incompatibilità, possono essere nominati o designati in enti, Aziende, società e istituzioni; in questo caso l'incarico sarà a titolo gratuito o, comunque, si applicherà il principio di divieto di cumulo previsto dalla normativa vigente tempo per tempo.

L'assunzione di decisioni che si scostino da questi principi generali devono essere adeguatamente motivate.

Nell'applicazione dei principi di cui al 4^a comma vanno considerati, anche ai fini della motivazione dell'eccezione, i diversi ruoli attribuiti ai nominati e designati in relazione a incarichi operativi (amministratore unico o amministratore delegato) ed incarichi di rappresentanza o di sola partecipazione all'organo.

Gli emolumenti a qualsiasi titolo attribuiti ai soggetti designati e nominati trovano riferimento e limitazione nelle previsioni della normativa nazionale e regionale in quanto applicabili.

ART. 2 PUBBLICITÀ NOMINE

E' data adeguata pubblicità degli incarichi da conferire e delle loro caratteristiche.

La pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco sul sito istituzionale del Comune, all'albo on-line nonché da comunicazioni ai gruppi consiliari comunali.

Nell'avviso e nelle comunicazioni di cui al comma precedente sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda, società e istituzione:

- a. l'organismo cui si riferisce la nomina o la designazione;
- b. i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
- c. gli scopi statutari dell'ente interessato.

Sul sito istituzionale trova pubblicazione l'elenco degli incarichi conferiti dal Sindaco.

ART.3

REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI

I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende ancorché consortili, nelle istituzioni e società partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica.

La competenza, professionalità e qualificazione, nonché l'esperienza per studi compiuti, per attività svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti o per attività professionali e lavorative esercitate – in relazione alla natura e delle caratteristiche degli incarichi da conferire - sono comprovate da curriculum, debitamente sottoscritto dagli interessati.

Essi sono tenuti a dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura di consigliere comunale previste dall'art. 58 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, né in alcuna condizione di incompatibilità di cui all'art 1, comma 734 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 così come integrato dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009 – art. 71 nonché dai commi 19, 20 e 21 dell'art. 4 della legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco, così come previsto dal 4^a comma dell'art. 64 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nel caso si verifichi la necessità di sostituire le persone nominate nei vari Enti nel corso del loro mandato, per qualunque motivo ed in qualsiasi momento, il Sindaco procederà alla nuova nomina secondo i criteri innanzi stabiliti.

Non possono, di norma, essere nominati o designati in enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate, soggetti che, nel medesimo ente, abbiano ricoperto lo stesso incarico, su designazione o nomina del Comune, per 10 anni consecutivi.

L'eccezione deve essere adeguatamente motivata anche con riferimento ai diversi ruoli attribuiti ai nominati e designati in relazione a incarichi operativi (amministratore unico o amministratore delegato) ed incarichi di rappresentanza o di sola partecipazione all'organo.

ART.4

INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI

Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:

- a. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune;
- b. chi è stato dichiarato fallito;
- c. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- d. chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- e. chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- f. chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
- g. chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo art.7.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al precedente capoverso nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

ART.5 ACCETTAZIONE NOMINA

Coloro che vengono nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende, società e istituzioni nonché in consorzi pubblici e di ambito per la gestione dei servizi in cui il Comune partecipa, devono far pervenire al Sindaco, contestualmente all'atto della nomina, una dichiarazione con la quale:

- accettano la nomina/designazione;
- attestano l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e/o di cause di esclusione di cui al precedente articolo 4;
- dichiarano di aver preso visione e di accettare il presente atto ed in particolare degli obblighi di cui al successivo art. 6 impegnandosi ai relativi adempimenti.

ART.6 OBBLIGHI DEI NOMINATI E/O DESIGNATI

Entro tre mesi dalla comunicazione di nomina o designazione presso enti, aziende autonome ancorché consortili, società partecipate o istituzioni, e, successivamente, a cadenza annuale, il soggetto deve rendere pubblica la propria situazione reddituale, patrimoniale e associativa, in analogia con quanto previsto, dalla vigente normativa, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri comunali.

Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per l'ente interessato anche se formulati successivamente alla loro nomina.

Il designato dovrà concorrere alla gestione dell'ente, azienda o istituzione in cui verrà nominato nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti esistenti, nonché delle leggi vigenti in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto contribuendo al buon andamento dell'ente, azienda o istituzione medesimi.

I rappresentanti del Comune nell'Organo amministrativo di ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate, sono tenuti alla osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

- a. ad intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni consiliari; l'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;
- b. i rappresentanti del Comune negli enti ed organismi devono presentare almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta lo ritengano necessario, reports e relazioni in modo da fornire al Sindaco e, attraverso esso, agli uffici di controllo interni, informazioni e dati necessari per idonee azioni di controllo sia relativamente alla gestione economico-finanziaria sia in relazione all'efficacia, all'efficienza e all'economicità dei servizi resi;
- c. a riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale.

I rappresentanti del Comune negli enti di ambito sono tenuti a fornire al Sindaco tempestiva informazione circa i piani di ambito e le modifiche degli stessi anche alla luce delle rinegoziazioni periodiche con i soggetti gestori.

I rappresentanti nominati o designati nel Collegio Sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.

I rappresentanti del Comune di Pordenone negli enti ed organismi si obbligano, per la durata del loro mandato, a non ricevere incarichi professionali a qualsiasi titolo e non intrattenere rapporti commerciali con la società nelle quali esplicano il loro incarico né nelle società dalla stessa controllate.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune ed, a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca di cui a successivo articolo.

ART.7

REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE E DIMISSIONI

Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione Comunale, inosservanza degli obblighi e delle norme stabilite dal presente Regolamento, nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate.

La revoca o la sospensione, con provvedimento motivato e previa contestazione, può avvenire, altresì, per motivi di particolare e specifica gravità

Le dimissioni di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende, istituzioni, devono essere comunicate anche al Comune e sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale.

Dei provvedimenti sindacali di revoca, di sospensione nonché delle dimissioni di rappresentanti deve essere data, a cura del Sindaco, tempestiva comunicazione al consiglio comunale.

Il Sindaco provvede alla surrogazione dei nominati o designati, individuando d'urgenza i sostituti sulla base dei medesimi criteri già indicati nei precedenti articoli. I nominati o designati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica per una delle cause sopra riportate esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo durante il quale i loro predecessori sarebbero rimasti in carica.

ART.8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Comune assicura la tenuta un'apposita banca dati, accessibile a tutti gli interessati attraverso il sito istituzionale, in cui sono raccolti i dati relativi agli enti, alle aziende, ancorché consortili, alle istituzioni e società partecipate ed ai soggetti in essi nominati o designati dal Comune.

Entro 30 giorni dall'esecutività del presente atto di indirizzo, il Sindaco comunica ai nominati le disposizioni e gli obblighi stabiliti dal presente provvedimento.

I presenti indirizzi generali si applicano a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.